

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 279/CGF (2007/2008)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 10/CGF – RIUNIONE DEL 7 AGOSTO 2007

1° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr Gerardo – Presidente; Zoppellari Avv. Mario, Patierno Dr. Antonio, Attolico Avv. Lorenzo, Celotto Prof. Alfonso – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

- 1. RICORSO DEL CALCIATORE MERLI MARCO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 15.11.2007 SEGUITO GARA TELCO SISTEMI/COREA AS 90 DEL 2.6.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 1 del 5.7.2007)

In data 12.7.2007, il calciatore Merli Marco tesserato in favore della società Telcosistemi, ha proposto ricorso a questa Commissione di Appello Federale avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, pubblicata nel Com. Uff. n. 1 del 5.7.2007.

Con tale provvedimento, la Commissione Disciplinare ha dichiarato inammissibile il ricorso, presentato dal calciatore Merli Marco, contro la sentenza del Giudice Sportivo il quale gli aveva comminato la sanzione della squalifica fino al 15.11.2007, in quanto riconosciuto colpevole di aver stratonato e spintonato il Direttore di Gara, proferendo nei suoi confronti frasi offensive.

Nel dichiarare inammissibile il ricorso, la suddetta Commissione ha rilevato che il reclamo ad essa presentato dal calciatore Merli Marco, essendo stato redatto da un legale, delegato con mandato “ad lites”, e non sottoscritto personalmente dal calciatore tesserato, si pone in contrasto con il disposto dell’ art. 29 C.G.S.

Il ricorso presentato dal calciatore Merli Marco della società Telcosistemi va dichiarato inammissibile per quanto di ragione.

Preliminarmente, questa Commissione d’Appello Federale, ritiene pienamente ammissibile la proposizione dell’ atto di appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare. Risultano, infatti, concretamente rispettate le formalità previste, per la presentazione di reclami e ricorsi, dal disposto dell’art. 33 C.G.S., come risultante nella nuova formulazione entrata in vigore dall’1.7.2007, applicabile, quindi, alla fattispecie in esame.

Tuttavia, bisogna rilevare come il fatto su cui si controverte, è temporalmente precedente la modifica del Codice di Giustizia Sportiva. Risulta, pertanto, ricompreso nella disciplina dell’art. 29 comma 1 C.G.S., nella vecchia formulazione.

Il principio, infatti, del “*Tempus Regit Actum*”, importa l’applicazione della normativa in vigore al tempo in cui il fatto è stato compiuto. Ne deriva, quindi, la piena applicabilità, al caso in esame, del disposto del suddetto art. 29 comma 1 C.G.S. che legittima direttamente le società, i loro dirigenti, i soci e tesserati che vi abbiano interesse a proporre reclamo avverso le sanzioni disciplinari.

La norma in questione, supportata da una copiosa giurisprudenza C.A.F., afferma, quindi, il carattere esclusivamente personale dell’atto di impugnazione, principio dal quale ne scaturisce l’estraneità dell’ istituto della rappresentanza processuale alla normativa Federale.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Merli Marco e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

2. RICORSO DEL CALCIATORE LEMMI JONATHAN AVVERSO LA DECLARATORIA D’INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, SEGUITO GARA TELCO SISTEMI/COREA AS 90 DEL 2.6.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 1 del 5.7.2007)

In data 12.7.2007, il calciatore Lemmi Jonathan tesserato in favore della società Telcosistemi, ha proposto ricorso a questa Commissione d’Appello Federale avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, pubblicata nel Com. Uff. n. 1 del 5.7.2007.

Con tale provvedimento, la Commissione Disciplinare ha dichiarato inammissibile il ricorso, presentato dal calciatore Lemmi Jonathan, contro la sentenza del Giudice Sportivo il quale gli aveva comminato la sanzione della squalifica per sei gare, in quanto riconosciuto colpevole di aver, a fine gara, offeso e minacciato la terna arbitrale, rivolto parole offensive agli organi federali e di aver colpito la porta dello spogliatoio del direttore di gara, dopo aver tentato inutilmente di entrarvi.

Nel dichiarare inammissibile il ricorso, la suddetta Commissione ha rilevato che il reclamo ad essa presentato dal calciatore Lemmi Jonathan, essendo stato redatto da un legale, delegato con mandato “ad lites”, e non sottoscritto personalmente dal calciatore tesserato, si pone in contrasto con il disposto dell’art. 29 del C.G.S..

Il ricorso presentato dal calciatore Lemmi Jonathan della società Telcosistemi va dichiarato inammissibile per quanto di ragione.

Preliminarmente, questa Commissione d’Appello Federale, ritiene pienamente ammissibile la proposizione dell’ atto di appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare. Risultano, infatti, concretamente rispettate le formalità previste, per la presentazione di reclami e ricorsi, dal disposto dell’art. 33 C.G.S., come risultante nella nuova formulazione entrata in vigore dall’1.7.2007, applicabile, quindi, alla fattispecie in esame.

Tuttavia, bisogna rilevare come il fatto su cui si controverte, è temporalmente precedente la modifica del Codice di Giustizia Sportiva. Risulta, pertanto, ricompreso nella disciplina dell’art. 29 comma 1 C.G.S., nella vecchia formulazione. Il principio, infatti, del “*Tempus Regit Actum*”, importa l’applicazione della normativa in vigore al tempo in cui il fatto è stato compiuto. Ne deriva, quindi, la piena applicabilità, al caso in esame, del disposto del suddetto art. 29 comma 1 C.G.S. che legittima direttamente le società, i loro dirigenti, i soci e tesserati che vi abbiano interesse a proporre reclamo avverso le sanzioni disciplinari. La norma in questione, supportata da una copiosa giurisprudenza C.A.F., afferma, quindi, il carattere esclusivamente personale dell’atto di impugnazione, principio dal quale ne scaturisce l’estraneità dell’istituto della rappresentanza processuale alla normativa Federale.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Lemmi Jonathan e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

3. RICORSO DEL CALCIATORE FANTONI JACOPO AVVERSO LA DECLARATORIA D'INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, SEGUITO GARA TELCO SISTEMI/COREA AS 90 DEL 2.6.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 1 del 5.7.2007)

Il calciatore Fantoni Jacopo tesserato in favore della società Telcosistemi, ha proposto ricorso a questa Commissione d'Appello Federale avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, pubblicata nel Com. Uff. n. 1 del 5.7.2007.

Con tale provvedimento, la Commissione Disciplinare ha dichiarato inammissibile il ricorso, presentato dal calciatore, contro la sentenza del Giudice Sportivo il quale gli aveva comminato la sanzione della squalifica per sei gare, in quanto riconosciuto colpevole di aver, a fine gara, offeso e minacciato la terna arbitrale, rivolto parole offensive agli organi Federali e di aver colpito la porta dello spogliatoio del direttore di gara, dopo aver tentato inutilmente di entrarvi.

Nel dichiarare inammissibile il ricorso, la suddetta Commissione ha rilevato che il reclamo ad essa presentato dal calciatore Fantoni Jacopo, essendo stato redatto da un legale, delegato con mandato "ad lites", e non sottoscritto personalmente dal calciatore tesserato, si pone in contrasto con il disposto dell'art. 29 del C.G.S..

Il ricorso presentato dal calciatore Fantoni Jacopo della società Telcosistemi va dichiarato inammissibile per quanto di ragione.

Preliminarmente, questa Commissione d'Appello Federale, ritiene pienamente ammissibile la proposizione dell'atto di appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare. Risultano, infatti, concretamente rispettate le formalità previste, per la presentazione di reclami e ricorsi, dal disposto dell'art. 33 C.G.S., come risultante nella nuova formulazione entrata in vigore dall'1.7.2007, applicabile, quindi, alla fattispecie in esame.

Tuttavia, bisogna rilevare come il fatto su cui si controverte, è temporalmente precedente la modifica del C.G.S.. Risulta, pertanto, ricompreso nella disciplina dell'art. 29 comma 1 C.G.S., nella vecchia formulazione. Il principio, infatti, del "*Tempus Regit Actum*", importa l'applicazione della normativa in vigore al tempo in cui il fatto è stato compiuto. Ne deriva, quindi, la piena applicabilità, al caso in esame, del disposto del suddetto art. 29 comma 1 C.G.S. che legittima direttamente le società, i loro dirigenti, i soci e tesserati che vi abbiano interesse a proporre reclamo avverso le sanzioni disciplinari.

La norma in questione, supportata da una copiosa giurisprudenza C.A.F., afferma, quindi, il carattere esclusivamente personale dell'atto di impugnazione, principio dal quale ne scaturisce l'estraneità dell'istituto della rappresentanza processuale alla normativa Federale.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Fantoni Jacopo e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

4. RICORSO DELLA POL. CASALE MACCABEI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASALE MACCABEI/CAMPOLI M.T. DEL 31.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n.7 del 19.7.2007).

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 88 del 12.4.2007 il Giudice Sportivo ha inflitto alla Polisportiva Casale Maccabei, in relazione ai fatti verificatisi nel corso della gara disputata sul proprio terreno in data 31.3.2007 con la società Campoli M.T. - ed in particolare per le intemperanze poste in essere da alcuni soggetti, che erano riusciti ad accedere al terreno di gioco, in danno dei calciatori del Campoli M.T. mentre questi rientravano negli spogliatoi al termine del primo tempo, intemperanze che, per la loro gravità, avevano costretto il direttore di gara a

sospendere l'incontro - la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3, quella dell'ammenda di €500,00 e quella dell'obbligo di disputare due gare interne a porte chiuse.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo avanti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania la Pol. Casale Maccabei, sostanzialmente lamentando l'erroneità della decisione del direttore di gara di sospendere l'incontro, non ricorrendone, a suo dire, i presupposti, ed il successivo travisamento dei reali fatti da parte del Giudice Sportivo, in quanto dagli atti di giudizio emergerebbe che non vi sarebbe stata alcuna aggressione ai danni dei calciatori del Campoli M.T. da parte di sostenitori della reclamante, ma una vera e propria zuffa fra le due diverse fazioni, cui avrebbero partecipato in maniera del tutto attiva proprio i calciatori della società ospite; ha chiesto, pertanto, l'integrale annullamento del gravato provvedimento.

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 99 del 4.5.2007, la Commissione Disciplinare adita ha deliberato:

a) di respingere il reclamo in ordine alle sanzioni dell'ammenda di €500,00 e dell'obbligo di disputare due gare a porte chiuse;

b) di sospendere il giudizio in ordine all'irrogata punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficio Indagini della F.I.G.C. per accertare l'effettivo svolgimento dei fatti violenti verificatisi nell'intervallo della gara.

Acquisita la relazione dell'Ufficio Indagini - dalla quale risulta che, in sintesi, al momento del rientro delle squadre negli spogliatoi si è effettivamente verificata un'aggressione da parte di uno sparuto gruppo di sostenitori del Casale Maccabei, dei quali peraltro faceva parte anche il Presidente della società, signor Iannace Nascenzio, a danno dei calciatori del Campoli M.T.; che questi ultimi, tuttavia, hanno reagito con veemenza all'aggressione, provocando una rissa generale, che ha coinvolto gran parte dei componenti della squadra, opposti agli aggressori, e che è proseguita per circa cinque minuti, senza che tuttavia alla stessa prendessero parte i calciatori del Casale Maccabei; che, effettivamente, tali fatti violenti non consentivano la prosecuzione della gara - con successiva decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 7 del 19.7.2007, la Commissione Disciplinare, per quanto qui di interesse, ha respinto il reclamo della Pol. Casale Maccabei, altresì comminando la sanzione dell'inibizione per mesi tre al Presidente della stessa, signor Iannace Nascenzio.

Avverso tale provvedimento ha proposto ulteriore gravame avanti a questa Corte di Giustizia Federale la Pol. Casale Maccabei, lamentando nullità della decisione impugnata, sotto diversi profili, ed insussistenza dei presupposti per la sospensione della gara.

Il proposto reclamo può essere solo parzialmente accolto.

In particolare, reputa questa Corte che dalle emergenze istruttorie, ed in particolare dalla relazione dell'Ufficio Indagini, risaltino con ogni evidenza, tanto la gravità dei fatti accaduti nel corso dell'intervallo della gara in esame, quanto la responsabilità nella causazione degli stessi di soggetti comunque riconducibili alla società reclamante, quanto, infine, la logicità e non contraddittorietà delle motivazioni addotte dal Direttore di gara a sostegno della propria decisione di non far proseguire la gara, in ragione della mancanza delle condizioni di sicurezza per la continuazione della stessa. In tale ottica, destituito di ogni fondamento appare il tentativo della reclamante di descrivere la generale rissa venutasi a creare come una "breve scaramuccia tra i tesserati di entrambe le squadre", laddove la relazione dell'Ufficio Indagini conferma appieno quanto riferito a più riprese dall'Arbitro dell'incontro, vale a dire che si trattò di una vera e propria rissa, con calci, pugni, sputi e quant'altro, che coinvolse un considerevole numero di persone e venne ad escludere la sussistenza delle condizioni di sicurezza necessarie per la prosecuzione dell'incontro.

Sotto tale profilo, dunque, il proposto gravame non può trovare accoglimento.

Ciò nondimeno, reputa la Corte che la misura della sanzione inibitoria irrogata al Presidente della società reclamante, signor Iannace Nascenzio, che è pure risultato coinvolto nella predetta rissa, appaia eccessiva rispetto alla condotta contestata al medesimo, soprattutto se posta in relazione con le sanzioni inflitte agli altri tesserati che hanno preso parte alla colluttazione (ai calciatori della società Campoli M.T. identificati dall'arbitro sono state inflitte complessivamente n. 4 giornate di squalifica), ragion per cui la medesima sanzione, in parziale riforma del gravato

provvedimento, può essere ridotta nei termini di cui al dispositivo, apparendo tale più limitata misura congrua e proporzionata all'addebito disciplinare mosso al predetto Iannace.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Casale Maccabei di San Leucio del Sanno (Benevento), e, per l'effetto, riduce l'inibizione inflitta al Presidente Iannace Nascenzio a tutto il 31.08.2007.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr Gerardo – Presidente; Zoppellari Avv. Mario, Patierno Dr. Antonio, Attolico Avv. Lorenzo, Cherubini Dr. Giorgio – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

5. RICORSO DEL SIG. CAPUANO EZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.12.2007 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 92, COMMA 1, DELLE N.O.I.F. E ALL'ART. 43 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, NONCHÉ PER VIOLAZIONE DELL'ART. 27, COMMA 2 DELLO STATUTO DELLA F.I.G.C. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico – Com. Uff. n. 141 del 15.6.2007)

A seguito di deferimento del Procuratore Federale alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. dell'allenatore professionista di seconda categoria dell'A.S.D. San Paolo Bari, Capuano Ezio, per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 92 comma 1 N.O.I.F. e all'art. 43 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nonchè dell'art. 27 comma 2 dello Statuto della F.I.G.C., per non avere ottemperato al contratto stipulato con la società San Paolo, violando i doveri ed obblighi generali sanciti dall'art.1 C.G.S., nonchè per violazione della clausola compromissoria. La Commissione Disciplinare, con la decisione di cui in epigrafe, riteneva il Capuano parzialmente responsabile degli addebiti contestatigli e di conseguenza, considerata anche la recidiva generica, gli infliggeva la sanzione della squalifica fino al 31.12.2007.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Capuano a questa Corte sostenendo di non avere trasgredito ai doveri di lealtà e probità, nè di essere tenuto all'obbligo di rassegnare per iscritto le proprie dimissioni non avendo volontariamente abbandonata la guida tecnica della squadra, ma al contrario essendo stato posto per l'ostilità manifestatagli dal Presidente Siani in condizioni di non poter più prestare la propria opera professionale.

In ogni caso anche se nel suo comportamento potesse ravvisarsi una qualche inadempienza si tratterebbe comunque di inottemperanza agli obblighi contrattuali di competenza del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

Il ricorrente contesta altresì la violazione della clausola compromissoria, che la decisione impugnata ha configurato in relazione alla denuncia-querela presentata in data 9.2.2006, in conseguenza di un articolo pubblicato sul quotidiano "La Città" il 6.2.2006, in cui erano riportate affermazioni del Siani oltremodo offensive nei suoi confronti, nel comprensibile intento di difendere la propria immagine di uomo e di professionista, che in quel momento non avrebbe potuto trovare analogo strumento di tutela nell'ambito della Giustizia Sportiva.

Il ricorso è infondato.

La violazione del precetto posto dall'art. 43 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, oltre che per la sua specificità, costituisce un comportamento gravemente contrario all'etica

sportiva, che si pone in aperto contrasto ai principi di lealtà e correttezza ai quali devono conformare la propria condotta coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme Federali.

Nella fattispecie l'addebito nei confronti del Capuano non concerne l'abbandono della guida tecnica della squadra e le ragioni che hanno determinato la volontà del tesserato di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale, bensì il mancato adempimento formale di comunicare alla controparte a mezzo di lettera raccomandata con A/R le proprie dimissioni.

Come opportunamente ha evidenziato la Commissione Disciplinare, l'acceso clima conflittuale tra il Capuano e il presidente del sodalizio, non può in alcun modo giustificare l'allontanamento senza alcuna comunicazione scritta, in quanto proprio detto clima imponeva da parte del tecnico, allenatore professionista, il massimo rispetto delle norme Federali.

Va altresì respinta la tesi difensiva secondo cui in ogni caso si tratterebbe di una semplice inadempienza contrattuale poichè la violazione dell'art. 43 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti costituisce una infrazione di carattere disciplinare alle norme comportamentali dei soggetti dell'ordinamento federale, del tutto autonoma rispetto i rapporti contrattuali tra le società associate nella Lega e i tesserati che agiscono nel suo ambito.

Del pari infondata è la censura che ha ad oggetto la violazione della clausola compromissoria.

Nella fattispecie non sussisteva una situazione di urgenza indifferibile, tale da comportare un pregiudizio grave e irreparabile atto a giustificare l'omessa richiesta di autorizzazione ad adire il giudice statale in deroga al vincolo di giustizia.

In tale contesto anche in presenza di comportamenti penalmente rilevanti deve ritenersi vietata, in assenza di autorizzazione, ogni azione potenzialmente idonea a determinare un contrasto di decisioni per fatti comunque giudicabili sotto il profilo disciplinare nell'ambito della giustizia domestica.

Infine la sanzione applicata dalla Commissione Disciplinare, oltre che conforme al tipo legale previsto dall'ordinamento, appare adeguata alla natura delle violazioni contestate e comunque non risulta eccessivamente afflittiva perchè modulata sui minimi edittali.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Capuano Ezio e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

6. RICORSO DELL'ASD. US CAVESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA SEGUITO GARA CAVESE 1919/FONTE NUOVA DEL 3.6.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 117 del 28.6.2007)

In seguito alla gara ASD U.S. Cavese 1919/Fonte Nuova del 3.6.2007, valevole quale gara di play off del Campionato Promozione, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio, con Com. Uff. n. 109 del 4.6.2007, sanzionava la ASD U.S. Cavese 1919 con l'ammenda di €800,00, per il grave comportamento tenuto dai propri tifosi nei confronti della terna arbitrale.

La società ASD U.S. Cavese 1919 impugnava il provvedimento di fronte alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, che, con la decisione indicata in epigrafe, respingeva il reclamo.

Avverso tale provvedimento ha proposto rituale e tempestivo reclamo la ASD U.S. Cavese 1919, la quale, tra l'altro, ha evidenziato l'ammissibilità dell'appello dinanzi alla Corte di Giustizia Federale, in quanto la decisione impugnata risulta nelle motivazioni lacunosa e contraddittoria.

Alla riunione di questa Commissione di Giustizia Federale tenutasi in data 17.8.2007, sono presenti i rappresentanti della società ricorrente, i quali si riportano alle argomentazioni e conclusioni esposte nel ricorso.

La Commissione esaminati gli atti, rileva preliminarmente che (i) non sussiste alcuna lacuna o contraddizione nella motivazione del provvedimento impugnato e, pertanto, (ii) il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto investe, sostanzialmente, questioni di merito già esaminate nei due precedenti gradi di giudizio.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla U.S. Cavese 1919 di Cave (Roma) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

7. RICORSO DELL'A.S.D. LOANESI S. FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE DAGNINO ALESSANDRO FINO AL 6.6.2008, SEGUITO RICHIAMO ATTI DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LIGURIA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO AI SENSI DELL'ART. 40, COMMA 9, C.G.S (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Liguria del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 55 del 21.6.2007)

Con fax del 28.6.2007 la A.S.D. Loanesi San Francesco dichiarava di proporre appello alla Corte di Giustizia Federale avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° grado del Comitato Regionale Liguria del Settore Giovanile e Scolastico, pubblicata nel Com. Uff. n. 55 del 21.6.2007, con la quale veniva inflitta la sanzione della squalifica fino al 6.6.2008 al signor Dagnino Alessandro, calciatore della A.S.D. Loanesi San Francesco.

Successivamente, in data 31.7.2007, la predetta associazione faceva pervenire alla Corte di Giustizia Federale rinuncia al proposto reclamo prima di ogni pronuncia al riguardo; ma con ulteriore comunicazione del 2.8.2007 formulava motivi di appello avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado indicata più sopra.

Osserva la Corte di Giustizia Federale che il ricorso è irricevibile ai sensi dell'art. 37 del vigente C.G.S. in quanto questa norma dispone che il procedimento davanti alla Corte va instaurato con ricorso della parte da inviarsi entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare; cioè, nella specie, entro il 28.6.2007.

Orbene il ricorso in esame è stato preannunciato, come si è visto, entro tale data ma la motivazione necessaria a completare l'impugnazione è stata formulata solo con la comunicazione del 2.8.2007 di qui la tardività e la conseguente irricevibilità del ricorso medesimo.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara irricevibile, per tardività, ai sensi dell'art. 37 comma 1 C.G.S., il ricorso come sopra proposto dalla U.S.D. Loanesi S. Francesco di Loano (Savona) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

8. RICORSO DELL'A.P.D. SAN PAOLO OSTIENSE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE LA ROSA MIRKO FINO AL 31.10.2012, SEGUITO GARA SAN PAOLO OSTIENSE/ANGUILLARA DEL 2.6.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 4 del 12.7.2007)

Con il ricorso indicato in epigrafe la A.P.D. San Paolo Ostiense impugna la decisione della Commissione Disciplinare competente che infliggeva al calciatore La Rosa Mirko la sanzione della squalifica fino al 31.10.2012 per aver lo stesso, compiuto nei confronti dell'arbitro gravi gesti (violento calcio alla gamba e sputo sul viso).

Invero la ricorrente argomentando esclusivamente un punto di fatto, lamenta che la Commissione Disciplinare non abbia tenuto conto di elementi probatori da essa forniti ed abbia dato pieno ed esclusivo credito alle dichiarazioni rese dal direttore di gara (ndr sentito a chiarimento dal 2° giudice per ben due volte ed in entrambe le circostanze identificava il La Rosa come autore dei fatti contestati).

Chiede pertanto lo svolgimento di nuova istruttoria e l'annullamento della decisione impugnata.

Premette questa Corte che, essendo iniziato il procedimento *de quo* nella vigenza del C.G.S. ora abrogato, si applicano le norme previgenti e quindi l'art. 33 il quale delimitava la competenza della Commissione d'Appello Federale ora Corte di Giustizia Federale.

Ciò posto, va esclusa la possibilità di un terzo grado di giudizio nel merito che è appunto quello che chiede la A.P.D. San Paolo Ostiense .

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla A.P.D. San Paolo Ostiense di Roma e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 9 Ottobre 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete